

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE¹
(STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE)**

OGGETTO: D.P.G.R. N. 42 DEL 21 OTTOBRE 2004 – REGOLAMENTO REGIONALE 8/R “DISCIPLINA DEGLI ORGANI E STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE”: COSTITUZIONE DI UN CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) E APPROVAZIONE DI UN REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE)

PREMESSA

Fatta salva l'istituzione di un Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) per il coordinamento del servizio intercomunale di protezione civile nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, allo scopo di raggiungere una maggiore efficienza ed efficacia delle attività di protezione civile di competenza comunale, e dato atto che tale gestione associata non esime ciascun Sindaco dei Comuni facenti parte dell'Unione – in quanto Autorità Comunale di Protezione Civile sul proprio territorio di competenza – dalla responsabilità della totalità delle attività ed operazioni connesse al suo ruolo e competenze disciplinate dalla legge e dallo Stato, è istituito un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per il coordinamento della struttura comunale di protezione civile, operante nell'ambito del territorio comunale e costituito da:

- Comitato Comunale di Protezione Civile;
- Unità di Crisi Comunale
- Sala Operativa Comunale.

Compito del C.O.C. è l'attivazione, a livello comunale - quando per ubicazione ed estensione circoscritta, per i danni limitati a persone ed a beni, un qualunque fenomeno o evento calamitoso può essere fronteggiato con interventi diretti ed abituali dagli organi comunali con le risorse ed i mezzi a loro disposizione - dei primi soccorsi alla popolazione nonché degli interventi urgenti e necessari a gestire l'emergenza nel limite delle risorse disponibili.

Al verificarsi dell'emergenza il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione colpita, provvedendo agli interventi necessari e compiendo ogni altra attività necessaria diretta a superare l'emergenza, dandone comunicazione agli organismi sovraordinati.

Constatato che l'emergenza non può essere fronteggiata con i soli mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco, dopo aver predisposto i primi interventi, chiede l'intervento di altre forze, in prima battuta quelle riconducibili alla gestione associata delle attività di protezione civile facente capo alla struttura intercomunale di protezione civile (C.O.I.).

Questa si mobiliterà ed attiverà al fine di supportare il Sindaco interessato - mettendo a disposizione la totalità delle risorse umane e strumentali della Comunità e dei Comuni dell'Unione - sulla base delle indicazioni che egli

comunicherà, eventualmente attraverso suo delegato a partecipare al tavolo della struttura intercomunale di protezione civile (qualora lo stesso Sindaco rimanga nel proprio Comune a coordinare la propria struttura comunale di protezione civile senza delegare alcuno).

In ogni caso il Sindaco continuerà a mantenere la responsabilità delle azioni finalizzate al superamento dell'emergenza sul proprio territorio.

Compito del C.O.C. è poi anche: coadiuvare il Sindaco, nella sua veste di autorità comunale di protezione civile, non solo nella gestione di emergenze ma anche nelle diverse attività di previsione e prevenzione dei rischi; curare l'aggiornamento del personale operante nell'ambito dell'Unità di Crisi Comunale; mantenere i contatti con le strutture intercomunale, provinciale e regionale di protezione civile; favorire la diffusione della cultura della sicurezza di protezione civile.

Il Centro Operativo Comunale avrà a disposizione il Piano Intercomunale di Protezione Civile - dal quale potranno essere estrapolate le carte del territorio comunale in relazione agli scenari di rischio ipotizzabile, unitamente alle notizie utili all'attuazione delle azioni finalizzate a fronteggiare gli eventi, e l'insieme delle risorse strumentali (apparecchiature telematiche, apparecchi telefonici, apparati per le comunicazioni radio, ecc.) disponibili presso la propria sede.

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Tenuto conto che il territorio e la popolazione comunale possono essere esposti ai rischi configurati nel Piano Intercomunale di protezione civile, il presente Regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle strutture di protezione civile del Comune di Castagnole Monferrato. Le prescrizioni in esso contenute si applicano integralmente ai fini di disciplinare l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento e la durata in carica degli organi e delle strutture di nomina dello stesso Comune.

CAPO II ORGANI E STRUTTURE COMUNALI

ART.2 ORGANI E STRUTTURE

1. Il Comune di Castagnole Monferrato nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla L.R. 7/2003 "Disposizioni in materia di protezione civile" e dai relativi Regolamenti attuativi, assicura lo svolgimento delle attività di protezione civile dotandosi di una struttura comunale di protezione civile a carattere permanente così composta:

- Comitato Comunale di protezione civile
- Unità di Crisi Comunale
- Sala Operativa Comunale

volta ad un razionale e tempestivo impiego , al verificarsi sul proprio territorio di eventi calamitosi configurati nel Piano Intercomunale di Protezione Civile, di tutte le risorse umane e materiali disponibili al Comune.

2. La struttura comunale di protezione civile si avvale anche dell'apporto di tutti i soggetti necessari al pieno e corretto svolgimento delle azioni nel campo della protezione civile, attraverso specifici Protocolli di intesa/convenzioni.

ART. 3

COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

1. Il Comune di Castagnole Monferrato entro due mesi dall'adozione del presente Regolamento di disciplina degli organi e strutture comunali di protezione civile, istituisce il Comitato Comunale di protezione civile.
2. Il Comitato Comunale di protezione civile garantisce lo svolgimento, lo sviluppo e il coordinamento a livello intercomunale delle attività specificate agli artt. 6, 7, 8 e 9 della L.R. 7/2003 "Disposizioni in materia di protezione civile", vale a dire:
 - attività di prevenzione e programmazione
 - attività di pianificazione dell'emergenza
 - attività di soccorso
 - attività di primo recupero finalizzata al superamento dell'emergenza.
3. A tal fine il Comitato Comunale di protezione civile formula proposte, osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile sia in fase preventiva che in emergenza.
4. Il Comitato Comunale di protezione civile assicura l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui sopra in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.
5. In tal senso il Piano Intercomunale di protezione civile, relativamente alle sole parti connesse alle realtà comunale, deve essere sottoposto al parere consultivo del Comitato Comunale di Protezione civile – che può avvalersi del contributo dell'Unità di Crisi Comunale – prima di poter essere sottoposto, nel suo insieme, ad analogo parere consultivo del Comitato Intercomunale di protezione civile, inviato alla Provincia e all'U.T.G. per eventuali osservazioni e, quindi, finalmente approvato dalla Comunità con propria deliberazione - previa approvazione da parte del Comune relativamente alle sole parti connesse alla propria realtà comunale - e trasmesso (unitamente alla Delibera Programmatica) alla Provincia e alla Regione.
6. Il Comitato Comunale di protezione civile è così composto:
 - Sindaco del Comune (o suo delegato), che lo presiede
7. In attività ordinaria così come nelle attività di gestione dell'emergenza il Sindaco può richiedere la partecipazione, a livello consultivo, al tavolo del

Comitato Comunale di protezione civile di:

- Assessori della Giunta Comunale che, per responsabilità istituzionale, possano assistere il Comitato nell'attività di protezione civile;
- Consiglieri del Consiglio Comunale che, per responsabilità istituzionale, possano assistere il Comitato nell'attività di protezione civile;
- Segretario Comunale;
- Rappresentante dell'eventuale, futuro Gruppo Comunale del Volontariato;
- Rappresentanti delle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e presenti sul territorio comunale;
- Rappresentanti di altre associazioni presenti sul territorio comunale;
- Rappresentanti di componenti operative quali:
 - Comandante (o suo delegato) della locale stazione dei Carabinieri competente sul territorio
 - Rappresentante dei VV.FF.
 - Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale n. 19, competente sul territorio

nonchè ogni altra componente operativa ritenuta all'uopo necessaria (Corpo Forestale dello Stato, Polizia, Guardia di Finanza, ecc.);

- Rappresentanti degli Enti erogatori dei servizi essenziali (acqua, elettricità, gas, telecomunicazioni, ecc.) sul territorio del Comune;
 - Qualificati rappresentanti di Enti pubblici e privati, Organi istituzionali, Ordini e Associazioni (geologi, ingegneri, esperti di protezione civile, ecc.) ed ogni altra figura che, per qualunque motivo, venga ritenuta utile ad un più proficuo e celere svolgimento delle attività in capo al Comitato Comunale di protezione civile in relazione agli argomenti/adempimenti in essere;
8. Il Comitato Comunale di protezione civile, con la presenza del rappresentante dell'eventuale, futuro Gruppo Comunale del Volontariato, assume anche la funzione di Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato.
 9. I componenti del Comitato Comunale di Protezione Civile sono individuati d'ufficio dai legali rappresentanti degli enti ed organismi coinvolti al tavolo, che ne indicano altresì i sostituti, ogni qual volta gli stessi enti/organismi vengono interessati.
 10. Per lo sviluppo di progetti, lo studio di problemi specifici, la valutazione tecnica di esigenze, l'attuazione di provvedimenti, l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, il Comitato Comunale di protezione civile può richiedere consulenze e costituire gruppi di lavoro ristretti composti dai componenti del Comitato stesso integrabili, qualora lo si richieda e a seconda delle necessità, da componenti esterni di provata professionalità.
 11. Il Comitato Comunale di protezione civile viene convocato, senza formalità particolari, mediante avvisi scritti o telefonici o via telefax, dal Sindaco o suo delegato, secondo specifico calendario o ogni qualvolta lo ritenga necessario,

per l'esame di problematiche e iniziative specifiche.

12. Il Comitato Comunale di protezione civile si riunisce presso la sede del Comune, fatte salve altre eventuali localizzazioni concordate all'occorrenza dal Sindaco.
13. Sono garantiti i collegamenti tra i locali preposti all'insediamento del Comitato Comunale di protezione civile e dell'Unità di Crisi Comunale, e di questi con i rispettivi locali preposti all'insediamento del Comitato Intercomunale di Protezione Civile e dell'Unità di Crisi Intercomunale.
14. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario dell'Amministrazione Provinciale di Asti, previste per fronteggiare eventi di "tipo b" secondo quanto espresso dall'art. 2, comma 2, lettera b) della L.R. 7/2003, il Comitato Comunale di protezione civile assicura il passaggio della gestione dell'emergenza dall'autorità Comunale a quella provinciale (e prefettizia) – analogamente ed in sinergia con quanto farà il Comitato Intercomunale di protezione civile – garantendo in ogni caso il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.
15. Il Comitato Comunale di protezione civile dura in carica quanto il Consiglio Comunale ed opera sino alla nomina del nuovo Comitato.
16. Nelle more di approvazione del Piano Intercomunale di protezione civile i componenti il Comitato Comunale di protezione civile sono tenuti ad adempiere al proprio mandato secondo quanto espressamente previsto dallo stesso Piano redatto dall'Ufficio Tecnico della Unione Colli Divini.

ART. 4

UNITA' DI CRISI COMUNALE

1. Il Comune di Castagnole Monferrato entro due mesi dall'adozione del presente Regolamento di disciplina degli organi e strutture comunali di protezione civile, istituisce l'Unità di Crisi Comunale.
2. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 13 ed ai sensi dell'art. 15 della L.R. 7/2003 il Comitato Comunale di protezione civile si avvale dell'Unità di Crisi Comunale, strutturata per funzioni di supporto, quale supporto tecnico alle decisioni.
3. L'Unità di Crisi Comunale può fornire il proprio contributo al Comitato Comunale di protezione civile (su richiesta dello stesso) in merito all'espressione del parere consultivo circa il Piano Intercomunale di protezione civile relativamente alle sole parti connesse alla realtà comunale, prima che questo possa essere sottoposto, nel suo insieme, ad analogo parere consultivo del Comitato Intercomunale di protezione civile (che può richiedere il contributo dell'Unità di Crisi Intercomunale) ed inviato alla Provincia e all'U.T.G. per eventuali osservazioni e, quindi, finalmente approvato dalla Comunità con propria deliberazione - previa approvazione da parte del Comune relativamente alle sole parti connesse alla propria realtà comunale - e trasmesso (unitamente alla Delibera Programmatica) alla Provincia e alla

Regione.

4. L'Unità di Crisi Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco (coordinatore) ed è organizzata per funzioni operative integrate così come previsto dal Protocollo Ministeriale (c.d. "Metodo Augustus").

Ai sensi delle Linee Guida regionali per la redazione dei Piani comunali di protezione civile, l'Unità di Crisi Comunale risulta essere organizzata per n. 9 funzioni di supporto "minime" e ulteriori n. 3 funzioni di supporto "consigliate", tutte dirette e coordinate tra loro dal Sindaco (coordinatore o Direttore dell'Unità di Crisi Comunale) o suo delegato e così ripartite:

FUNZIONI MINIME

- FUNZIONE 1 – TECNICO-SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE: Responsabile del Servizio Tecnico del Comune (o suo sostituto, nominato dal Coordinatore).
- FUNZIONE 2 – SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA: Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune (o suo sostituto, nominato dal Coordinatore);
- FUNZIONE 4 – VOLONTARIATO: Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune o suo sostituto, nominato dal Coordinatore (in collaborazione con il personale attivato, nell'ambito del Comitato Comunale di protezione civile, Azienda Sanitaria Locale, Associazioni di volontariato del territorio comunale iscritte al registro regionale, rappresentante di altre associazioni di qualunque titolo presente sul territorio del Comune nonchè, se attivato dal C.O.I., il Gruppo Intercomunale del Volontariato);
- FUNZIONE 5 - MATERIALI E MEZZI: Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune (o suo sostituto, nominato dal Coordinatore).
- FUNZIONE 7 – TELECOMUNICAZIONI: Responsabile del Servizio Tecnico del Comune (o suo sostituto, nominato dal Coordinatore).
- FUNZIONE 8 – SERVIZI ESSENZIALI: Responsabile del Servizio Tecnico del Comune - o suo sostituto, nominato dal Coordinatore (in collaborazione con il personale attivato, nell'ambito del Comitato Comunale di protezione civile, dai rappresentanti degli Enti erogatori dei servizi essenziali - acqua, elettricità, gas, telecomunicazioni, ecc. - sul territorio del Comune);
- FUNZIONE 9 – CENSIMENTO DANNI, PERSONE E COSE: Responsabile del Servizio Tecnico del Comune - o suo sostituto, nominato dal Coordinatore (in collaborazione con il personale attivato dai responsabili delle divisioni, strutture, settori competenti del Comune);
- FUNZIONE 10 – STRUTTURE OPERATIVE: Responsabile del Servizio Tecnico del Comune - o suo sostituto, nominato dal Coordinatore (in collaborazione con il personale attivato, nell'ambito del Comitato Comunale di protezione civile, dai rappresentanti delle componenti operative (locale stazione dei Carabinieri competente sul territorio, VV.FF, Azienda Sanitaria Locale n. 19, ecc.);
- FUNZIONE 13 – LOGISTICA EVACUATI-ZONE OSPITANTI: Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune - o suo sostituto, nominato dal Coordinatore (in collaborazione con il personale attivato, nell'ambito del Comitato Comunale di protezione civile, dai responsabili di: Azienda Sanitaria Locale n. 19, Associazioni di volontariato del territorio comunale iscritte al registro regionale, altre associazioni di qualunque titolo presente

sul territorio del Comune, eventualmente il Gruppo Intercomunale di Volontariato);

FUNZIONI CONSIGLIATE

- FUNZIONE 3 – MASS-MEDIA E INFORMAZIONE: Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune (o suo sostituto, nominato dal Coordinatore);
- FUNZIONE 6 – TRASPORTI E VIABILITA': Responsabile del Servizio Tecnico del Comune - o suo sostituto, nominato dal Coordinatore (in collaborazione con il personale attivato, nell'ambito del Comitato Comunale di protezione civile, dai rappresentanti delle componenti operative (locale stazione dei Carabinieri competente sul territorio, VV.FF);
- FUNZIONE 15 – AMMINISTRATIVA: Sindaco – o suo delegato.

Per il dettaglio delle azioni in capo a ciascuna funzione, si rimanda a quanto esposto in seno al Piano Intercomunale di protezione civile.

5. E' facoltà del Direttore dell'Unità di Crisi Comunale integrare i componenti della stessa con altri responsabili/dipendenti comunali nonché con esperti e professionisti esterni corrispondenti alle varie tipologie di rischio in grado di fornire contributi specialistici.
6. Tutte le responsabilità delle funzioni sopra riportate sono di titolarità del responsabile competente, che potrà avvalersi della collaborazione delle integrazioni accordate dal Direttore dell'Unità di Crisi Comunale nonché del personale attivato dai rappresentanti degli Enti/Organismi/componenti chiamati a partecipare al Comitato Comunale di protezione civile, in relazione alle necessità e alle tipologie di rischio delineatesi.
7. Le funzioni di cui sopra potranno essere attivate anche in forma disgiunta ridotta in relazione alla natura dell'emergenza oppure, in particolari situazioni, potranno essere attribuite in forma cumulativa ad un unico soggetto (da scegliersi tra le figure in capo alle quali sono distribuite le responsabilità delle funzioni di supporto – preferibilmente il Direttore).
8. Le funzioni attivate dovranno essere gestite dal responsabile indicato o dal suo sostituto per tutta la durata dell'emergenza e dovrà garantire tale impegno sino alla chiusura della stessa fase di emergenza espressa con apposito provvedimento del Direttore dell'Unità di Crisi Comunale.
9. I componenti che collaborano ad una delle funzioni operative sopra riportate sono individuati d'ufficio dai legali rappresentanti degli enti ed organismi coinvolti al tavolo, che ne indicano altresì i sostituti, ogni qual volta gli stessi Enti/Organismi vengono interessati.
10. I singoli titolari di funzione agiscono in autonomia, secondo le proprie competenze e sotto lo stesso coordinamento del Direttore dell'Unità di Crisi Comunale (Sindaco o suo delegato).
11. L'Unità di Crisi Comunale viene convocata secondo le modalità indicate dal Piano Intercomunale di Protezione Civile ed ogni qualvolta il Direttore lo

ritenga necessario.

12. L'Unità di Crisi Comunale si riunisce presso la sede del Comune, fatte salve altre eventuali localizzazioni concordate all'occorrenza dal Sindaco.
13. Sono garantiti i collegamenti tra i locali preposti all'insediamento del Comitato Comunale di protezione civile e dell'Unità di Crisi Comunale, e di questi con i rispettivi locali preposti all'insediamento del Comitato Intercomunale di Protezione Civile e dell'Unità di Crisi Intercomunale.
14. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario dell'Amministrazione Provinciale di Asti, previste per fronteggiare eventi di "tipo b" secondo quanto espresso dall'art. 2, comma 2, lettera b) della L.R. 7/2003, l'Unità di Crisi Comunale assicura il passaggio della gestione dell'emergenza dagli organi tecnici comunali a quelli provinciali (e prefettizi) – analogamente ed in sinergia con quanto farà l'Unità di Crisi Intercomunale – garantendo in ogni caso il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.
15. L'Unità di Crisi Comunale dura in carica quanto il Consiglio Comunale, conformemente al periodo di vigenza del Comitato Comunale di protezione civile che può avvalersene.
16. Gli uffici del Comune assicurano il supporto alle funzioni di segreteria, organizzazione delle sedute e funzionamento dell'Unità di Crisi Comunale.

ART. 5

SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

1. Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 7/2003, tutte le risorse strumentali, finanziarie ed umane appartenenti al Comune sono a disposizione del Comitato Comunale di protezione civile e dell'Unità di Crisi Comunale per fronteggiare le criticità del territorio comunale.
2. Il Comune favorisce e promuove la realizzazione di attività di formazione/informazione rivolte alle singole componenti del sistema comunale di protezione civile e di divulgazione indirizzate alla popolazione avvalendosi del supporto e della collaborazione della Comunità collinare – Unione di Comuni Colli Divini, della Regione, della Provincia e di altri organismi o soggetti che si occupano di protezione civile.

ART. 6

POLO INTEGRATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

1. Il Polo integrato comunale di protezione civile è una struttura edilizia posizionata in idonea area non soggetta a particolari rischi e dotata di requisiti fisico-funzionali atti a garantire e consentire:
 - fruibilità
 - adattabilità
 - visibilità

nella quale gli addetti alle attività, ordinarie e straordinarie, comunali di protezione civile operano congiuntamente interagendo con i soggetti deputati alla gestione dell'emergenza ed ospitando le rispettive attrezzature da utilizzarsi allo scopo.

2. Il Polo integrato comunale di protezione civile coincide con i locali della sede del Comune, essendo essi reputati idonei nell'ottica della loro funzionalità in termini di risposta all'organizzazione del sistema comunale di protezione civile.
3. All'interno del Polo integrato comunale di protezione civile trovano posto:
 - il Comitato Comunale di protezione civile
 - l'Unità di Crisi Comunale

e tutti quei soggetti che concorrono alla gestione delle attività di protezione civile.

ART. 7

SALA OPERATIVA COMUNALE

1. In emergenza, per le attività di:

- registrazione delle segnalazioni
- protocollo
- controllo sull'evoluzione dell'evento
- predisposizione di relazioni e testi per l'informazione o di rendicontazioni
- raccolta di elaborazioni dati

la struttura comunale delle funzioni di supporto può avvalersi di una Sala Operativa comunale, il cui responsabile è sempre il Direttore (coordinatore) dell'Unità di Crisi Comunale, che ne stabilisce l'attivazione (apertura).

2. All'interno della Sala Operativa comunale verranno svolte, nell'ambito di una verosimile emergenza interessante il territorio comunale, la totalità delle attività finalizzate a coordinare e gestire il personale, i mezzi, i soccorsi e gli interventi nelle aree interessate, vale a dire:
 - l'aggiornamento costante degli eventi in atto attraverso la raccolta di notizie
 - la segnalazione al Centro Operativo Intercomunale, alla Prefettura, alla Provincia e alla Presidenza della Giunta Regionale se del caso, circa l'evolversi degli eventi
 - la ricezione delle richieste di intervento di soccorsi e loro soddisfacimento secondo un ordine di priorità e sulla base delle disponibilità di risorse
 - l'inoltro delle richieste di rinforzo/integrazione delle risorse al Centro Operativo Intercomunale, alla Prefettura, alla Provincia, agli organi pubblici e privati interessati al soccorso
 - il coordinamento degli interventi delle squadre e dei mezzi dislocati sul territorio;
 - l'effettuazione di ogni altro intervento ritenuto necessario.

3. Al fine di consentire un'agevole e proficua effettuazione di tali attività, la Sala Operativa comunale si articola in una serie di locali tra loro distinti:
- Area Operativa vera e propria, in cui si radunano i referenti delle varie funzioni di supporto:
 - Sindaco
 - Responsabile del Servizio Tecnico del Comune
 - Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune
 - Sala Situazioni, in cui lavorano - al fine di aggiornare e mantenere aggiornati coloro i quali risultano impegnati in seno al Comitato Comunale di protezione civile e all'Unità di Crisi Comunale - circa l'evolversi degli eventi:
 - eventuali esperti e professionisti esterni corrispondenti alle varie tipologie di rischio in grado di fornire contributi specialistici, chiamati ad integrazione dei componenti l'Unità di Crisi Comunale;
 - altri Responsabili/dipendenti del Comune;
 - eventuali altri collaboratori dei referenti delle funzioni di supporto;
 - eventuali collaboratori dei Rappresentanti delle varie associazioni del territorio comunale iscritte al Registro regionale del volontariato (componenti delle varie associazioni);
 - eventuali collaboratori dei Rappresentanti delle varie altre associazioni del territorio comunale (componenti delle varie associazioni);
 - eventuali collaboratori dei Rappresentanti delle varie componenti operative (VV.FF, Carabinieri, ASL, ecc.);
 - eventuali collaboratori dei Rappresentanti degli Enti erogatori dei servizi essenziali (esponenti degli Enti);
 - eventuali esponenti del Gruppo Intercomunale del Volontariato (se attivato dal C.O.I.);
 - eventuali collaboratori di rappresentanti di Enti pubblici e privati, Organi istituzionali, Ordini e Associazioni (geologi, ingegneri, esperti di protezione civile, ecc.) ed ogni altra figura che, per qualunque motivo, venga ritenuta utile ad un più proficuo e celere svolgimento delle attività in corso.
 - Sala Radio, in cui si radunano gli operatori radio al fine di garantire le comunicazioni in emergenza.
4. All'interno della Sala Operativa Comunale troveranno pertanto posto non solo i responsabili delle funzioni di supporto dell'Unità di Crisi Comunale ed i loro collaboratori, ma anche i collaboratori dei rappresentanti di eventuali organi /enti / strutture esterne direttamente coinvolti e non coinvolti nel coordinamento della gestione dell'emergenza.
5. E' garantito il collegamento tra l'area operativa della Sala Operativa comunale riservata alla gestione delle emergenze ad opera dell'Unità di Crisi comunale, i locali in cui si riuniscono il Comitato Comunale di protezione civile e tutti i soggetti che concorrono alla gestione delle attività di protezione civile nonché

l'area operativa della Sala Operativa intercomunale.

ART. 8
TRATTAMENTO ECONOMICO ORGANI COMUNALI

1. Non sono previsti gettoni o rimborsi per i soggetti facenti parte o collaboranti con il Comitato Comunale di protezione civile e l'Unità di Crisi Comunale, ad eccezione di rimborsi spesa riconosciuti, nei termini di legge, a seguito di specifico provvedimento del Sindaco.

ART. 9
RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia di protezione civile.

ART. 10
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto del Comune.